

**COMUNE DI FORLÌ**
CONSIGLIO COMUNALE**Seduta del 15 Aprile 2024**

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 15 Aprile 2024 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

| N. | Cognome e nome Consigliere | Pr. | As. | N. | Cognome e nome Consigliere | Pr. | As. |
|----|--------------------------------|-----|-----|----|----------------------------|-----|-----|
| 1 | ANCARANI VALENTINA | | X | 18 | MARCHI MASSIMO | X | |
| 2 | ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA | X | | 19 | MASSA ELISA | X | |
| 3 | BAGNARA FRANCO | X | | 20 | MINUTILLO DAVIDE | | X |
| 4 | BALESTRA LETIZIA | | X | 21 | MORGAGNI FEDERICO | | X |
| 5 | BARTOLINI DAMIANO | | X | 22 | MORRA ELENA | | X |
| 6 | BASSI EMANUELA | X | | 23 | POMPIGNOLI MASSIMILIANO | X | |
| 7 | BEDEI GIORGIA | X | | 24 | PORTOLANI MARINELLA | X | |
| 8 | BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR | X | | 25 | PRATI LORETTA | X | |
| 9 | BIONDI LAURO | X | | 26 | RAGNI FABRIZIO | | X |
| 10 | BRICCOLANI SARA | | X | 27 | RINIERI MARIA TERESA | X | |
| 11 | BRUNELLI EROS | X | | 28 | RIVALTA ALESSANDRO | X | |
| 12 | CALDERONI GIORGIO | X | | 29 | SAMORI' SARA | | X |
| 13 | CEREDI LORIS | | X | 30 | TASSINARI ELISABETTA | X | |
| 14 | COSTANTINI ANDREA | X | | 31 | ZANOTTI JACOPO | | X |
| 15 | DOGHERIA ELIO | | X | 32 | ZATTONI MATTEO | | X |
| 16 | HAFI ALEMANI SOUFIAN | | X | 33 | ZATTINI GIAN LUCA | X | |
| 17 | LASAPONARA FRANCESCO INNOCENTE | | X | | | | |

TOTALE PRESENTI: 18

TOTALE ASSENTI: 15

Partecipa il Segretario Generale AVV. LUCA UGUCCIONI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri MARCHI MASSIMO, PORTOLANI MARINELLA, RIVALTA ALESSANDRO.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri MEZZACAPO DANIELE, PETETTA GIUSEPPE, ROSSI BARBARA, CICOGNANI VITTORIO, BARONI MARIA PIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 27

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -
ADEGUAMENTO

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ascari Raccagni, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente l'oggetto.

Successivamente il Presidente passa la parola all'Ass. Cicognani che illustra l'argomento.

Il Presidente apre poi la discussione, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, inerente l'istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF e, in particolare, l'art.1 comma 3, che prevede la possibilità per i comuni di disporre, con apposito regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nella misura massima di 0,8 punti percentuali e il comma 3 bis, che prevede la facoltà di stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO CHE:

- L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, prevede che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, *“i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*. La soglia di esenzione, di cui al c. 3 bis dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento di suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo aliquote differenziate sulla base degli specifici scaglioni di reddito individuati;

ATTESO CHE, questa Amministrazione:

- Con deliberazione consiliare n. 240/55657 del 17.12.1999 ha deciso di avvalersi, a partire dall'anno di imposta 2000, della facoltà prevista dalle norme, istituendo l'addizionale comunale all'IRPEF. Diversi sono stati gli interventi operati nel corso degli anni in relazione alle aliquote e alla soglia di esenzione, attualmente fissata in 15.000,00 Euro;
- Con deliberazione consiliare n. 32 del 16.05.2022, al fine di conformarsi all'articolazione degli scaglioni prevista dal 1° gennaio 2022 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al DPR n. 917/1986, ha adottato le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF con la seguente modulazione, mantenendo invariata la soglia di esenzione:
- scaglione fino a 15.000,00 euro: aliquota 0,55 per cento;
- scaglione oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: aliquota 0,60 per cento;
- scaglione oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: aliquota 0,78 per cento;
- scaglione oltre 50.000,00 euro: aliquota 0,79 per cento.

RILEVATE le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 216/2023, in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111 “Delega al governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, in particolare:

- art.1 che ha previsto, per l'anno 2024, la determinazione dell'imposta calcolata applicando in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1, del TUIR, di cui al DPR n. 917/198, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, aliquota 23 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, aliquota 43 per cento;

- art.3 che, al fine di garantire la coerenza dell'adeguamento della disciplina delle addizionali comunali, introduce la facoltà per i comuni, in deroga all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all'art. 172 comma 1 lett. c) del DLgs. 267/2000, di approvare entro il 15 aprile 2024 le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali Irpef per il periodo d'imposta 2024.

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche agli scaglioni, introdotte dal D.Lgs. 216/2023, limitatamente all'anno d'imposta 2024, comportano la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

- prevedere la medesima aliquota nella misura dello 0,55% per la fascia di reddito da € 0 a € 28.000 (il 1° scaglione viene innalzato a 28.000 euro assorbendo il precedente secondo scaglione con soppressione dell'aliquota dello 0,60%), oltre a costituire un segnale di attenzione per i redditi bassi e medi, va ad incidere per il principio di progressività su tutte le fasce di reddito;
- le simulazioni di gettito sul portale del federalismo fiscale, attualmente possibili sui redditi dei contribuenti relativi all'anno 2021, riportano con tale aliquota una previsione di gettito per l'anno 2024 compatibile con le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 finalizzate a garantire i servizi a favore dei cittadini oltre che gli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di procedere, per l'anno 2024, all'adozione dell'aliquota dello 0,55%, per i redditi fino a € 28.000,00, mantenendo invece inalterate le aliquote già deliberate per gli altri scaglioni, nonché la soglia di esenzione;

ATTESO CHE sono stati adottati i seguenti strumenti di programmazione dell'Ente:

- ☐ Delibera di C.C. n. 111 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026 e verifica stato di attuazione del Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025";
- ☐ Delibera di C.C. n. 112 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2024 - 2026",
- ☐ Delibera di G.C. N. 6 del 10/01/2024 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026 – approvazione";
- ☐ le variazioni ai suddetti documenti intervenute in corso d'anno;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è il funzionario titolare di posizione organizzativa "Gestione Tributi";

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, Legge 296/2006 in base ai quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i relativi regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, se approvati entro tale termine, gli stessi hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.M. in data 22/12/2023, con cui il termine di approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 15/03/2024;

- in particolare l'art. 3 comma 3 del Dlgs 216/2023 che ha stabilito un termine derogatorio, fissato nel 15/4/2024, per consentire ai comuni di adottare la deliberazione consiliare di variazione delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF, in luogo del termine ordinario di legge, coincidente con quello per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione va pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, c. 15 e 15 bis del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, c.8, del DLGS 23/2011;

VISTI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario e Tributi, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione;

ACQUISITO il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 23 (entrati Balestra, Briccolani, Ceredi, Hafi Alemani, Lasaponara, Morra, Ragni e Zattoni, usciti Bassi, Calderoni, Zattini)

- Voti favorevoli: 23
- Voti contrari: 0
- Votanti: 23
- Astenuti: 0

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, ai sensi dell'art. 1 del DLGS 360/98 e successive modificazioni:

1. DI DETERMINARE, per l'anno 2024, le aliquote di seguito specificate, differenziate secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

| Scaglioni di reddito | Aliquota (%) |
|---|--------------|
| Da € 0 a € 15.000,00 | 0,55 |
| Da oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,55 |

| Scaglioni di reddito | Aliquota (%) |
|---|--------------|
| Da oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,78 |
| Oltre € 50.000,00 | 0,79 |

2. DI CONFERMARE la soglia di esenzione in € 15.000;

3. DI MODIFICARE, con decorrenza 1 gennaio 2024, il Regolamento per l'Applicazione dell'Aliquota di Compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), come risulta dal testo allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

4. DI INCARICARE il Servizio Economico-Finanziario e Tributi della pubblicazione del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti, con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 24 (entrati Ancarani, Balestra, Briccolani, Ceredi, Hafi Alemani, Lasaponara, Morra, Ragni e Zattoni, usciti Bassi, Calderoni, Zattini)

- Voti favorevoli: 24
- Voti contrari: 0
- Votanti: 24
- Astenuti: 0

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.